



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 3 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Sig.ra **Amato** Angela, nata a Salerno il 04/01/1947, matr.n.7023

3

Avvocato: **Monaco** Pasquale Lucio, – Piazza Carlo III n. 42 – Napoli

Oggetto della spesa: risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot.n. 506769 del 21.07.2014 (prat.n.5100/10 CC/Avv.ra) il Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.04 – Avvocatura ha trasmesso al Settore Stato Giuridico ed Inquadramento la sentenza n.19440 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 29.06.2011 e notificata a questa Amministrazione Regionale ad istanza e su richiesta dell'avv.Monaco Pasquale Lucio in forma esecutiva in data 25.10.2013.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento del ricorso, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore della dipendente sig.ra Amato Angela, della somma di € 1.859,24 a titolo di risarcimento del danno per perdita di *chance*, conseguente alla mancata valutazione dei risultati dei titolari di Posizione Organizzativa per gli anni 2000 e 2001, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.750,00, di cui € 900,00 per onorario,, con attribuzione al procuratore anticipatorio avv.Monaco Pasquale Lucio.

La U.O.D. 03, con nota prot. n. 530827 del 30/07/2014, ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14; Con nota prot. n.535762 del 31/07/2014 la UOD 07, Trattamento Economico, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 3
(Punto 3 del dispositivo)

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n.19440 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 29.06.2011 e notificata in forma esecutiva in data 25.10.2013.

TOTALE DEBITO

€ 5.006,90

Dipendente sig.ra Amato Angela, matr.n.7023

- Risarcimento danno per mancata retrib. di risultato P.O. (Anni 2000-01) € 1.859,24
- Rivalutazione monetaria € 401,14
- Interessi legali su somme annualm. riv. maturati al 27/11/2014 € 526,12
- Competenze per spese legali avv.**Monaco** Pasquale Lucio € 2.220,40

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 506769 del 21.07.2104 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Avvocatura;
- sentenza n. 19940 del Tribunale di Napoli - Sez. Lavoro, depositata il 29.06.2011 e notificata in forma esecutiva in data 25.10.2013;
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 01/08/2014

Il funzionario P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

55/14/03

STATO GIURIDICO E INQUADRAMENTO
VIA S.LUCIA, 81

NAPOLI

AREA 04 - SETTORE 01

23/07/2014

CC.5100/10

Amato Angelac/Regione Campania.-

N. Pratica: Trasmissione Sentenza n19440//13

Tribunale Napoli Lavoro

Oggetto:

Si trasmette in allegato alla presente, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, copia della sentenza del Tribunale di Napoli resa nel procedimento emarginato.

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014 0506769 21/07/2014 13.15

Mitt. : R.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquad...

Classifica : 4.1.1.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Addivinola/rt

1.1.8.2008 X Pro. e
7.11.8.2008 X Att. v. G.

TRIBUNALE DI NAPOLI
in Sezione Lavoro e Prev.
Pretore R. ...
R. ...
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 n. 53)
Napoli 2/10/13
Il Cancelliere

19440



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione Lavoro e Previdenza

COPIA

cc
51001/10
TRIBUNALE DI NAPOLI
Ricevuto
Xerografia
(art. 10 L. 11/2/73 n. 53)
Napoli

Ref

Ref
11 GEN. 2012
Cecily

IL GIUDICE dott. Carla Musella quale giudice del lavoro all'udienza del 28.6.2011 pronuncia, a norma dell'art. 429 c.p.c mediante lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 21901/010 RG

TRA

AMATO ANGELA rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale Lucio Monaco, elettivamente domiciliati in NAPOLI PIAZZA CARLO III n. 42 presso lo studio dell'avv. Vittoria PANZARELLA

REGIONE CAMPANIA AG. C. 01/5	
25 OTT 2013	RICORRENTE
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI Napoli, Via S. Lucia 31	

E REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. ERMINIA ADDIVINO, giusta procura per notaio CIMMINO, elettivamente domiciliata in Napoli, Via S. Lucia, 81

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Per il **ricorrente**: Condanna della Regione al pagamento della somma di € 2892,16 a titolo di risarcimento danni per perdita di chance oltre interessi e rivalutazione o alla diversa somma ritenuta di giustizia. Vittoria di spese con attribuzione.

Per la **REGIONE CAMPANIA**. Rigettare il ricorso, in subordine calcolare il quantum sulla base del minore importo di € 2258,26,. Vittoria di spese ed onorari di giudizio

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 14.5.2010 AMATO ANGELA, dipendente della Regione Campania con inquadramento nell'area D, titolare di posizione organizzativa di unità complessa livello C per l'anno 2000 confermato nel 2001 e negli anni successivi agisce per l'accertamento del proprio diritto al risarcimento del danno da perdita di chances per la mancata definizione negli anni 2000 e 2001 del sistema di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato; danno quantificato in € 2892,16 oltre accessori.

28 OTT 2013

SETTORE CONTENZIOSO

L'istante pone a fondamento della domanda il CCNL del 31.3.1999, che ha classificato il personale in quattro categorie, previsto per il personale della categoria D la istituzione di un'area delle posizioni organizzative. Il contratto decentrato integrativo 1998/2001 all' art. 11 stabilisce la assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e suddivide le posizioni organizzative in tre livelli, rispettivamente contrassegnati dalle lettere A, B e C.

In relazione all'incarico conferito, la ricorrente ha percepito la retribuzione di posizione di € 7230,40 a far data dal 2000 .

Ai sensi dell'art. 11 del CCDI per le posizioni organizzative è prevista oltre alla retribuzione di posizione una retribuzione di risultato annua, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998.*

Il sistema di valutazione negli anni 2000 e 2001 non è mai stato definito per colpevole inerzia della Amministrazione, non avendo il nucleo di valutazione messo a punto il sistema di valutazione benché incaricato già dall'anno 1998. L'assenza dello schema di valutazione ha impedito l'apprezzamento dei risultati raggiunti e della loro corrispondenza agli obiettivi prefissati, con la conseguenza della mancata corrispondenza della retribuzione di risultato, condizionata dall'esito di detta valutazione.

Di qui il diritto al risarcimento del danno derivato dalla perdita di *chances* ovvero dalla perdita della concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato; sotto questo profilo l'istante afferma che la prova della apprezzabile possibilità di conseguire un risultato positivo deriva dalla mancanza di revoca anticipata e dalla riconferma dell'incarico per gli anni successivi a quelli oggetto di giudizio .

La REGIONE CAMPANIA costituitasi chiede il rigetto della domanda con varie argomentazione ed afferma che l'aspettativa alla percezione della retribuzione di risultato è una mera possibilità .

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Come affermato dalla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (vedi tra le tante Corte d'appello di Napoli sentenza 2644/2010), la *chance*, ovvero la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d'autonoma valutazione, onde la sua perdita, *id est* la perdita della possibilità di conseguire un qualsivoglia risultato utile del quale risulti provata la sussistenza, configura una lesione all'integrità del patrimonio, la cui risarcibilità è, quindi, conseguenza immediata e diretta del verificarsi d'un danno concreto ed attuale (*ex pluribus* Cass.

10.11.98 n. 11340, 15.3.96 n. 2167, 19.12.85 n. 6506, Cass. 13.12.2001 n. 15759, 18 marzo 2003 n. 3999).

Il creditore a tali fini ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta colpevole dell'altra parte, della quale il danno risarcibile deve essere la conseguenza immediata e diretta.

Nella fattispecie di causa la condotta illegittima della REGIONE consiste nella mancata definizione del sistema di valutazione propedeutico alla valutazione dei risultati da parti dei dirigenti ed al concreto pagamento della retribuzione di risultato in favore dei titolari di posizione organizzativa.

A tale riguardo si precisa che l'art. 10 del CCNL del 31.3.1999 prevede che per il personale della categoria D titolare di posizioni organizzative il trattamento economico accessorio fosse composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, con assorbimento di ogni altra competenza accessoria ed retribuzione, compreso il compenso per il lavoro straordinario. L'importo della retribuzione di posizione era previsto da un minimo di lire 10 milioni ed un massimo di lire 25 milioni annui lordi per tredici mensilità, demandando a ciascun ente la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative. Per la retribuzione di risultato lo stesso articolo 10 prevede un importo variabile dal 10 al 15% della retribuzione di posizione, da corrispondere a seguito di valutazione annuale.

La norma collettiva ha trovato attuazione nel contratto collettivo decentrato integrativo per il personale della giunta regionale, stipulato in data 9.12.1999. In particolare l'art. 11 ha istituito tre tipi di posizione organizzativa, stabilendo per l'anno 2000 un valore della posizione organizzativa di livello A (quale è stata pacificamente assegnata al ricorrente) di lire 22 milioni. Ha previsto una **retribuzione di risultato annua**, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di Giunta n. 8493 del 22.11.1998.*

La definizione del sistema di valutazione costituisce oggetto di un'obbligazione di fare da parte del datore di lavoro, in quanto condizione per la attribuzione del trattamento economico riconosciuto dalla contrattazione collettiva al lavoratore. Ciò discende dalla considerazione che solo attraverso tale condotta la amministrazione poteva adempiere la obbligazione principale di corrispondere la retribuzione di risultato al verificarsi dei rispettivi presupposti, prevista insieme alla retribuzione di posizione quale sostitutiva di ogni altro trattamento accessorio, compresa la retribuzione per il lavoro straordinario.

La mancata definizione del sistema di valutazione costituisce dunque un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, come del resto affermato dalla prevalente giurisprudenza allegata. D'altro canto, diversamente opinando e seguendo gli argomenti difensivi della REGIONE, si perverrebbe al risultato che la predisposizione del sistema di valutazione dei risultati da parte della Regione configurerebbe una condizione meramente potestativa rimessa alla mera volontà della Regione. Le condizioni meramente potestative sono nulle ex art. 1355 c.c. .Ne consegue che, anche secondo un criterio di interpretazione della volontà delle parti collettive, che privilegi il canone della conservazione del contratto (art. 1367 c.c.), **deve riconoscersi alla clausola del contratto integrativo il significato obiettivo di aver attribuito alla Regione la discrezionalità nella valutazione dei risultati, ma non la possibilità di non valutarli affatto.**

Occorre ora determinare il danno risarcibile in relazione al dato di fatto che , pur non avendo effettuato la valutazione , la REGIONE ha confermato l'incarico negli anni successivi alla ricorrente.

Tale profilo è determinante nel ritenere provata la concreta possibilità di percepire la retribuzione di risultato.

Invero a norma dell'art. 9 del CCNL per il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa gli enti tengono conto, oltre alla natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti nonché delle attitudini, capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D.

L'art. 12 del C.C.D.I., recante le disposizioni di attuazione del citato articolo 9 , stabilisce i criteri generali per il conferimento degli incarichi da parte dei dirigenti , criteri che tengono conto:

- dell'esperienza maturata nell'ambito del servizio, settore ed area di coordinamento nello svolgimento dei programmi da realizzare (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare)
- della formazione ed aggiornamento in servizio (requisiti culturali)
- delle abilità e capacità verificate nella attività lavorativa quotidiana (attitudini e capacità professionali)
- degli anni di servizio ed attività svolte nel percorso lavorativo nei ruoli regionali ed in regime di convenzione con la Regione Campania (esperienza acquisita) .

Pertanto nel conferimento degli incarichi per gli anni successivi al 2000/ 2001 la amministrazione ha doverosamente considerato e positivamente valutato la esperienza pregressa e la capacità verificata nella attività lavorativa quotidiana.

Si rileva inoltre che gli incarichi, a norma dell'art. 9 del CCNL, possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato in conseguenza di specifico accertamento di risultati negativi,

con procedura in contraddittorio con il dipendente interessato, anche assistito dalla organizzazione sindacale.

Pertanto se il conseguimento di risultati negativi è causa di revoca anticipata dell'incarico esso è sicuramente motivo ostativo al rinnovo dell'incarico già conferito.

Da ultimo va anche evidenziato come l'esito della valutazione non è configurato dall'art. 9 del CCNL come normale dualismo tra esito positivo/ esito non positivo. Infatti è prevista come prima eventualità quella della valutazione positiva, costituente titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato. Soltanto successivamente è considerata la formalizzazione di una valutazione non positiva, obbligatoriamente preceduta dal contraddittorio con il dipendente, assistito dal sindacato, con procedura estesa anche alla eventualità di revoca anticipata: trattasi dunque non di un normale esito della valutazione, premiale dei più meritevoli, ma piuttosto di una connotazione *lato sensu* sanzionatoria.

Per le concorrenti considerazioni sopra esposte può affermarsi, con un margine di probabilità assai prossimo alla certezza, che in caso di predisposizione del sistema di valutazione da parte del nucleo a ciò preposto, la ricorrente avrebbe conseguito una valutazione positiva, maturando così il diritto a percepire la retribuzione di risultato.

Trattandosi di valutazione probabilistica appare tuttavia congruo quantificare il danno in termini percentuali dell'importo che sarebbe spettato a titolo di retribuzione di risultato piuttosto che nell'intero importo della retribuzione di risultato.

Sulla scorta dei precedenti giurisprudenziali esibiti dallo stesso ricorrente appare equo determinare tale misura in € 1859,24 che costituisce comunque un importo diminuito del 20% circa rispetto all'importo indicato in via subordinata dalla REGIONE CAMPANIA di € 2258,26.

La Regione va pertanto condannata al pagamento dell'importo richiesto di € 1859,24

Trattandosi di obbligazione risarcitoria sono dovuti rivalutazione monetaria ed interessi legali secondo la disciplina comune delle obbligazioni di valore; non viene in questione l'art. 22 co 36 L. 724/1994, relativo agli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la Regione Campania al pagamento in favore di AMATO ANGELA della somma di € 1859,24 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione del danno al saldo.

Condanna la Regione Campania alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 1.750,00, di cui € 900,00 per onorario con attribuzione all'avv. PASQUALE LUCIO MONACO .

Napoli 28.6.2011

IL GIUDICE

DR. CARLA MUSELLA



Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro e Previdenza

Il sottoscritto cancelliere attesta che la presente sentenza è stata pronunciata e resa pubblica all'udienza del 28-6-2011 a Napoli, 29-6-2011

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Rita LA SERRA



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Napoli. Sezione Lavoro e Previdenza si rilascia in forma esecutiva a richiesta di Avv. Monaco X A. Trib.

Napoli 7 OTT 2013

IL CANCELLIERE

F. S.



Va per autentica

Napoli 7 OTT 2013

IL CANCELLIERE

[Signature]



Studio Legale Monaco

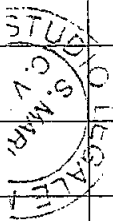
Patrocinio in Cassazione

Avv. Michele Monaco - Avv. Pasquale Lucio Monaco
Avv. Vittoria M.G. Panzarella - Avv. Gianluca Tuberosa

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su
esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**



UNEP CORTE DI CASSAZIONE
lo Uff. Giud. Civ. n° 10
destinatario dell'atto
dell'ingegnera Maria Fortunata
25 OTT 2013

DE LUCA ALBERTO

SENTENZA DEL TRIB. DI NAPOLI-SEZ. LAV-
NUMERO 19440/13
DIPENDENTE AMATO ANGELA
AVV. MONACO PASQUALE LUCIO

Diritti e onorari			1.750,00
			<u>1.750,00</u>
CPA	4%	1.750,00	<u>70,00</u>
			1.820,00
IVA	22%	1.820,00	400,40
TOTALE FATTURA			2.220,40
RITENUTA	20%	1.750,00	350,00
NETTO A PAGARE			1.870,40